



**COMUNE DI PIOLTELLO** - PROVINCIA DI MILANO - Via C. Cattaneo n. 1  
- Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale- *Ufficio Edilizia Privata* -

tel. 02- 92366404 – 405 fax 02-92366209 e-mail: [ufficio.tecnico@comune.pioltello.mi.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pioltello.mi.it) sito internet: [www.comune.pioltello.mi.it](http://www.comune.pioltello.mi.it)

**Egr. Sigg. Amministratori condominiali**  
**Rispettivi indirizzi**

**Oggetto: Adeguamento delle antenne paraboliche e similari al disposto dell'articolo 69 del Regolamento Edilizio.**

- Visto l'art.69 del Regolamento Edilizio, che prevede, al comma 3 che l'installazione di antenne paraboliche e non, sia conforme ai criteri che si riportano in nota <sup>1</sup>;
- Considerato che l'art.69 prevedeva un termine di due anni per l'adeguamento degli impianti, e che suddetto termine di due anni per l'adeguamento degli impianti esistenti al Regolamento di cui sopra, come previsto dal comma 4, risulta decorso;
- Considerato che l'art.30 comma 4 prevede, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste, l'emissione di ordinanza di rimessa in pristino o di rimozione in caso di situazioni non conformi al Regolamento di cui sopra;

**Ciò premesso e considerato, si comunica che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di dar corso agli obblighi di adeguamento, con l'emissione di avvio del procedimento ed atti conseguenti ai sensi della normativa vigente.**

**Tutti i condomini dovranno essere edotti dei contenuti della presente con le forme di pubblicità che la S/Vs. riterrà idonee.**

Distinti saluti

Il Dirigente

<sup>1</sup> L'installazione di antenne paraboliche e non, salvo le normali antenne televisive poste sulle coperture degli edifici, deve rispettare i seguenti criteri:

- a) nel caso di condomini l'impianto dovrà essere preferibilmente centralizzato ed i residenti si dovranno avvalere di un unico apparecchio ricettivo; nel caso di fabbricati non costituenti condominio l'antenna sarà preferibilmente unica e collocata in copertura; in ogni caso le antenne dovranno essere collocate in copertura;
- b) l'installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, dovrà aver luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente;
- c) le antenne paraboliche dovranno corrispondere a precise dimensioni (120 cm max di diametro per impianti collettivi e 85 cm max di diametro per impianti singoli);
- d) dovranno avere un colore in armonia con il manto di copertura dell'edificio;
- e) le antenne dovranno essere installate nel rispetto della legge n. 46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti;
- f) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici;
- g) è vietata l'installazione di antenne paraboliche sui balconi, terrazzi, comignoli, e nei giardini e cortili;
- h) in ogni caso, le antenne di grandi dimensioni e di elevato impatto visivo non dovranno porsi in contrasto con l'armonia ambientale, paesaggistica e panoramica;
- i) l'installazione sarà soggetta al regime della comunicazione preventiva per gli impianti aventi le caratteristiche sopra descritte; potranno essere installati impianti non conformi alle norme di cui sopra solo per comprovati motivi tecnici e gli stessi dovranno essere esplicitamente autorizzati.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti gli impianti di ricezione dovranno adeguarsi allo stesso.

Arch. Paolo Margutti